



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 83473 del 1° agosto 2014, con cui sono stati determinati i criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga nel rispetto degli equilibri di bilancio;

VISTO il decreto interministeriale n. 83527 del 6 agosto 2014, con cui è stata assegnata la somma di euro 400.000.000,00 alle Regioni e Province Autonome, al fine di finanziare le prestazioni, relative all'annualità 2014, di concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità, ai lavoratori subordinati delle imprese ubicate nelle Regioni o Province Autonome;

VISTO il decreto interministeriale n. 86486 del 4 dicembre 2014, con cui è stata assegnata la somma di euro 503.000.000,00 alle Regioni e Province Autonome, al fine di finanziare le prestazioni, relative all'annualità 2014, di concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità, ai lavoratori subordinati delle imprese ubicate nelle Regioni e Province Autonome;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 89936 dell' 8 maggio 2015, con cui è stata assegnata, per la chiusura delle competenze relative all'annualità 2014, alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto, la somma di euro 478.763.551,00 per la concessione o la proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa

integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità, ai lavoratori subordinati delle imprese ubicate nelle Regioni medesime;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 90973 dell' 8 luglio 2015, con cui è stata assegnata, per le competenze relative all'annualità 2015, alle Regioni e alle Province Autonome, la somma di euro 500.000.000,00 per la concessione o per la proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità, ai lavoratori subordinati delle imprese ubicate nelle Regioni e nelle Province Autonome;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che ha riformato il sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;

VISTO l'art. 13 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, il quale dispone che, per l'anno 2015, il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 400 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 26591 del 24 dicembre 2015, che concede, per le finalità di cui all'articolo 44, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, esclusivamente per le competenze relative all'anno 2015, alle Regioni e alle Province Autonome, la possibilità di disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del D.I. n. 83473 citato, nella misura del 5 per cento delle risorse ad esse attribuite dall'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 90973 dell' 8 maggio 2015;

VISTO il comma 304 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 che incrementa, per l'anno 2016, di 250 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga;

VISTO il comma 304 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, ultimo periodo, che prevede che le Regioni e le Province Autonome possano disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 228/2012 e successive

modificazioni. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 261 del 7 gennaio 2016, con cui è stata assegnata, per la chiusura delle competenze relative all'annualità 2015, alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto, la somma di euro 433.200.489,00, al fine della concessione o della proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità ai lavoratori subordinati delle imprese ubicate nelle Regioni medesime;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 1600107 del 22 dicembre 2016, che ha assegnato alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, per le finalità di cui al citato art. 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la somma di euro 65.000.000,00;

VISTO l'art. 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f), punto 1, del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, che prevede che le Regioni e le Province Autonome possano disporre, con riferimento agli anni 2014, 2015 e 2016, l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del D.l. n. 83473 citato, destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, ovvero ad azioni di politica attiva del lavoro, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte delle Regioni e delle Province Autonome;

VISTA la Circolare n. 34 del 4 novembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha fornito le prime indicazioni e i chiarimenti operativi in merito a quanto disposto dall'art. 44, comma 6-bis, del D. Lgs. 148/2015, ribadendo, tra l'altro, che le risorse di cui allo stesso articolo possano essere finalizzate anche ad azioni di politica attiva del lavoro;

VISTA la Circolare dell'INPS n. 217 del 13 dicembre 2016;

VISTA la nota prot. n. 40/4822 del 22 marzo 2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con cui è stato stabilito che, al fine di mettere in condizione le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano di poter utilizzare le risorse finanziarie finalizzate alla concessione delle azioni di politica attiva del lavoro, è necessaria la chiusura, certificata dall'INPS, da parte delle Regioni e Province Autonome stesse, delle decretazioni relative agli ammortizzatori sociali in deroga di tutte le situazioni ancora pendenti e connesse ai decreti interministeriali emanati in conseguenza del D.l. n. 83473 citato, comportando conseguentemente da parte delle Regioni e Province Autonome l'assunzione di responsabilità ed il conseguente onere patrimoniale per la gestione di eventuali ulteriori situazioni pendenti;

VISTA la nota dell'INPS n. 19424 del 6 aprile 2017, relativa al procedimento di certificazione dei decreti regionali presenti nel Sistema Informativo dei Percettori (SIP), con cui vengono quantificate le risorse destinate alla decretazione in deroga agli artt. 2 e 3 del D.l. n. 83473 citato;

VISTA la nota prot. n. 40/6077 del 10 aprile 2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con cui il Ministero prende atto delle procedure previste per la chiusura delle decretazioni relative agli ammortizzatori sociali in deroga, illustrate nella nota INPS.0064.06/04/2017.0019424 citata e concorda in merito a quanto precisato dall'Istituto sull'opportunità di comunicare le risorse disponibili solo una volta completato il processo di decretazione da parte delle Regioni e delle Province Autonome;

VISTA la nota prot. n. 40/11123 del 20 luglio 2018, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha richiesto all'INPS la quantificazione dei residui relativi al 50% delle risorse assegnate alle Regioni con provvedimenti emanati negli anni 2014, 2015 e 2016 che, viceversa, dovevano essere utilizzate nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 2 e 3 del D.l. n. 83473 citato, al fine della restituzione al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

TENUTO CONTO della necessità che, per effettuare la quantificazione richiesta, risulta imprescindibile l'invio, con esito positivo, da parte di tutte le Regioni e le Province Autonome, dei decreti di concessione della deroga nella banca dati percettori in SIP e la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, della completezza della lista dei decreti presenti in SIP;

VISTA la nota pec dell'INPS, inviata alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione, registrata con protocollo n. 40/16660 del 7 dicembre 2020, con cui l'Istituto medesimo, secondo il rilevamento aggiornato alla data del 15 novembre 2020, ha quantificato, in corrispondenza della colonna "S", sotto la voce "Residuo effettivo per politiche attive", gli importi residui non utilizzati delle risorse assegnate alle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f), punto 1, del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185;

VISTA la nota prot. n. 40/55 del 7 gennaio 2021, con cui la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione ha inoltrato all'INPS i riscontri forniti dalle singole Regioni e Province Autonome, rispetto agli importi residui non utilizzati quantificati dall'Istituto medesimo con la sopra richiamata nota n. 40/16660 del 7 dicembre 2020;

VISTA la successiva nota pec dell'INPS, inviata, in data 2 febbraio 2021, alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione, registrata con protocollo n. 40/1075 del 3 febbraio 2021, con cui l'Istituto medesimo ha fornito il riscontro alle osservazioni formulate dalle Regioni e Province Autonome alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione, con particolare riguardo agli scostamenti dovuti alla normale variabilità dei dati contenuti nei prospetti di monitoraggio, soggetti a continui aggiornamenti in presenza di pagamenti e/o annullamenti;

VISTA l'ulteriore pec INPS, inviata alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione, registrata con protocollo n. 40/9743 del 7 luglio 2021, di riscontro agli scostamenti economici

relativi ai residui, ulteriormente rilevati da alcune Regioni;

TENUTO CONTO degli ulteriori approfondimenti, attraverso numerose interlocuzioni con le Regioni Basilicata, Puglia, Sicilia, Umbria e Veneto, anche con riferimento alla quota richiesta dalle Regioni quale accantonamento per eventuali contenziosi, al fine di pervenire all'esatta quantificazione dei dati INPS come da note pervenute dalle stesse Regioni e protocollate da questa Direzione Generale, in data 14 luglio 2021, con n. 40/9946 per la Regione Sicilia, n. 40/9951 per la Regione Puglia, n. 40/9952 per la Regione Veneto, n. 40/9955 per la Regione Umbria, n. 40/9969 e n. 40/10061 del 19 luglio 2021 per la Regione Basilicata;

CONSIDERATO che, sia sulla base di quanto comunicato dall'INPS con le sopra richiamate note pec n. 40/16660 del 7 dicembre 2020, n. 40/1075 del 3 febbraio 2021, n. 40/9743 del 7 luglio 2021, sia riguardo agli ulteriori approfondimenti operati con le Regioni Basilicata, Puglia, Sicilia, Umbria e Veneto, anche con riferimento al completamento delle decretazioni e alle richieste di accantonamento finalizzato ad eventuali contenziosi, sia infine sulle ulteriori verifiche dell'INPS, comunicate con la nota pec registrata da questa Direzione Generale al protocollo n. 40/10173 del 22 luglio 2021, si riscontrano gli importi residui, non utilizzati, delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 44, comma 6-bis, del D. Lgs. n. 148/2015 e già a disposizione delle Regioni e Province Autonome per interventi di politica attiva del lavoro;

VISTO l'articolo 1, commi 286 e 287, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con cui è stato disposto che, "al fine dell'attuazione dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale, relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo Economico o delle Regioni, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono concedere nell'anno 2021 ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di dodici mesi, anche non continuativi", nel limite massimo delle risorse già assegnate - e non previamente utilizzate - alle Regioni e Province Autonome ai sensi dell'art. 44, comma 6-bis, del d. lgs. 148/2015, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2021, previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS;

VISTO l'articolo 1, comma 288, della citata legge n. 178/2020, con cui è stato disposto che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano assicurano ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al precedente capoverso, l'applicazione di misure di politica attiva, individuate, a valere sulle risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);

TENUTO CONTO del parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 19 febbraio 2021 n. 29/1387, che ha definito il limite di 10 milioni di euro, quale importo massimo complessivamente inteso per tutte le Regioni;

TENUTO CONTO dell'ulteriore parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 5 marzo 2021, n. 29/1814, che ha delineato l'ambito applicativo del comma 286 dell'art. 1 della

legge 178/2020, in merito ai periodi aggiuntivi di trattamento di integrazione salariale in deroga, che possono essere riconosciuti, “unicamente, ai soggetti già fruitori in precedenza dello stesso ammortizzatore sociale e non anche a chi vi accede per la prima volta” e che gli ulteriori dodici mesi non possano essere concessi ad aziende che hanno utilizzato i trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all’art. 22 decreto legge n. 18/2020 con causale “Covid-19”, in quanto l’ambito di applicazione delle disposizioni in esame è circoscritto alle crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo Economico o delle Regioni;

TENUTO CONTO che gli importi residui della Province Autonome di Bolzano e Trento, pari, rispettivamente, ad euro 2.762.149,00 e ad euro 3.723.991,00, sono stati già interamente trasferiti, ai sensi dell’articolo 22, comma 5-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al Fondo di solidarietà bilaterale dell’Alto Adige e del Trentino, costituito ai sensi dell’articolo 40 del D. Lgs. n. 148/2015;

CONSIDERATA la richiesta della Regione Basilicata n. 129823/15A2 del 22 luglio 2021, in merito alla necessità dell’istituzione di un tavolo tecnico tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INPS e la stessa Regione per l’accertamento e definizione delle effettive risorse spettanti, all’esito del quale la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione si riserva di emanare un ulteriore decreto;

RITENUTO NECESSARIO, nelle more della riforma degli Ammortizzatori Sociali, definire il processo di accertamento delle risorse residue, in relazione a quanto previsto dall’articolo 44, comma 6-bis, del D. Lgs. n. 148/2015;

DECRETA

Art. 1

Si accerta che, sulla base del rilevamento del 2 febbraio 2021, effettuato dall’INPS, e degli ultimi dati forniti dall’Istituto in riscontro ai rilievi delle Regioni con nota n. 40/9743 del 7 luglio 2021 e con nota n. 40/10173 del 22 luglio 2021 citati nelle premesse, relativi alla quantificazione delle risorse già assegnate e nella disponibilità delle Regioni, ai sensi dell’art. 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. f), punto 1, del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, residuano risorse finanziarie per gli importi di cui alla tabella sottostante:

REGIONI	RESIDUO EFFETTIVO PER POLITICHE ATTIVE
Abruzzo	€ 35.156.187,00
Basilicata	-
Calabria	-
Campania	€ 132.788,00
Emilia-Romagna	€ 24.563.984,00
Friuli-Venezia Giulia	€ 16.916.210,00

Lazio	€ 41.928.913,00
Liguria	€ 15.000.000,00
Lombardia	€ 200.890,00
Marche	€ 26.751.831,00
Molise	€ 3.101.971,00
Piemonte	€ 3.741.521,00
Puglia	€38.007.226,88
Sardegna	-
Sicilia	€ 33.300.896,00
Toscana	€ 53.797.136,00
Umbria	€ 20.133.945,00
Valle d'Aosta	€ 892.615,00
Veneto	€ 9.275.059,00
TOTALE	€ 322.901.172,88

Gli importi residui sopraindicati sono da intendersi al netto delle somme di cui al seguente dettaglio:

- ✓ somme relative ad accantonamenti per contenziosi, sulla base delle dichiarazioni fornite dalle Regioni all'INPS;
- ✓ somme impegnate per Convenzioni già stipulate dalle Regioni con l'INPS;
- ✓ somme impegnate per Convenzioni stipulate dalle Regioni con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e/o il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- ✓ somme di cui all'articolo 17, primo comma, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
- ✓ somme impegnate ai sensi dell'articolo 1, commi 251 e 253 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, così come modificati dall'articolo 87 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- ✓ somme impegnate per le prestazioni di cui agli artt. 1, comma 251 bis, e 1-ter della L. n. 145/2018, così come introdotti dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126.

Art. 2

Le risorse residue di cui all'articolo 1, già nella disponibilità delle Regioni e destinate alle azioni di politica attiva del lavoro previste dall'art. 44, comma 6-bis, del D. Lgs. n. 148/2015, il cui importo totale è pari ad euro 322.901.172,88 (trecentoventiduemilioninovecentounomilacentosettantadue/88) posto a carico del

Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, potranno essere utilizzate dalle medesime Regioni anche per concedere ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di dodici mesi, anche non continuativi, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2021, in base a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 286 e 287, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle Regioni da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 1 e di cui al precedente comma del presente articolo.

L'INPS provvede all'erogazione delle predette prestazioni, sempre previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui sopra.

Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità del pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del D.lgs. n. 148/2015, introdotto dall'art. 26-quater del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, conformemente alle previsioni di cui alla circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020.

Nell'ambito delle risorse accertate ai sensi del periodo precedente, le Regioni sono tenute ad individuare e quantificare le somme da destinare agli interventi di politica attiva del lavoro nonché le modalità di utilizzo delle stesse con proprio atto dispositivo da comunicarsi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed all'INPS, prima della sottoscrizione della convenzione per il loro utilizzo, al fine del costante aggiornamento della spesa.

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alle Regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le Regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it.

IL DIRETTORE GENERALE
Agnese De Luca

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla smaterializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt.20 e 21 del D.Lgs. 7/3/2005, n.82 recante "Codice Amministrazione Digitale" e s.m.i. L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio.